



# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura

**Modifica del 23 marzo 2018**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Il decreto del Consiglio federale del 19 settembre 2016<sup>1</sup> che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura è modificato come segue (modifica del campo d'applicazione):

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il presente decreto è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali come pure per le amministrazioni immobiliari con divisioni proprie di pittura o gessature che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore.

a. Pittori:

applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

b. Gessatori:

costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

<sup>1</sup> FF 2016 6513

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 settembre 2016<sup>2</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

*Art. 9* Salari

9.3 Salari base (salari minimi)

I salari base ...

Categoria salariale	Pittori Fr.	Gessatori Fr.
V Capi operai	5511.–	5722.–
A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale	4818.–	5033.–
B Lavoratori qualificati	4434.–	4607.–
C Manovali	4246.–	4406.–
D Estranei al ramo	3964.–	4074.–
Giovani lavoratori AFC nel 1° anno post-tirocinio	4118.–	4279.–
Giovani lavoratori AFC nel 2° anno post-tirocinio	4353.–	4513.–
Giovani lavoratori AFC nel 3° anno post-tirocinio	4617.–	4832.–
Giovani lavoratori CFP nel 1° anno post-tirocinio	3771.–	3913.–
Giovani lavoratori CFP nel 2° anno post-tirocinio	3993.–	4148.–
Giovani lavoratori CFP nel 3° anno post-tirocinio	4213.–	4378.–

...

Le disposizioni salariali delle categorie B, C e D sono generalmente applicabili solo ai lavoratori dall'età di 18 anni compiuti.

...

Per i lavoratori con capacità lavorative ridotte, d'intesa con la Commissione professionale paritetica regionale o, in mancanza d'essa, d'intesa con la Commissione professionale paritetica centrale, è possibile discostarsi dai salari base. In tal caso, dopo un attento esame, la Commissione professionale paritetica competente provvederà a fissare un nuovo salario minimo.

9.4 Aumenti salariali

... i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati ... saranno aumentati generalmente di 26 franchi al mese per tutte le categorie.

<sup>2</sup> FF 2016 6513

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2018 e ha effetto sino al 31 marzo 2020.

23 marzo 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

